

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di Agrate Conturbia (NO)

All'Organo di revisione del Comune di Agrate Conturbia (NO)

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2021-2022 (art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Comune di Agrate Conturbia (NO). Integrazione istruttoria.

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Si chiede cortesemente all'Amministrazione e all'Organo di Revisione in indirizzo di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento, utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento tramite la procedura ConTe.

Il Magistrato istruttore Dott.ssa Maria di Vita

#### **RENDICONTO 2021-2022**

### **ENTE:**

Comune di Agrate Conturbia (NO)

### ANOMALIE RISCONTRATE

Dall'esame delle relazioni sul rendiconto 2021 e 2022, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Agrate Conturbia (NO), si riscontra quanto segue:

### 1) Assunzioni personale anno 2022 (Sez. I -Domande preliminari).

L'Organo di revisione, nella domanda preliminare 9 e 9.1, ha comunicato che l'Ente:

(solo per i Comuni)	
9.Nell'esercizio 2022, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia	Sì
della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla	
legge 28 giugno 2019, n. 58?	
In caso di risposta affermativa:	
9.1 Laddove ne ricorrano i presupposti, è stato previsto un aumento di spesa nel rispetto delle percentuali individuate	Sì
dall'art. 5, decreto 17 marzo 2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro	31
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno?	
9.1.1 Indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2022:	

In sede istruttoria è stato chiesto di precisare per quale motivo, a seguito delle due risposte positive date, non vi sia stata l'indicazione di un incremento percentuale della spesa di personale.

Sul punto l'Ente ha argomentato che nell'anno 2022 il costo del personale ammonta ad euro 292.927,57, ovvero il 21,03% in più rispetto all'anno 2021, in cui il costo del personale ammontava a complessivi euro 231.300,83. Tuttavia, il costo del personale 2022 risulterebbe inferiore del 6,52% rispetto a quello del 2020, che ammonta a euro 313.390,29. Il costo del personale per l'anno 2022 infatti è superiore a quello dell'anno 2021, ma inferiore a quello degli anni precedenti.

L'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020, prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Non è chiara la ragione per cui sia stato fatto riferimento al costo registrato nel 2020. Si richiede di attestare e dimostrare il rispetto dei requisiti disciplinati dall'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020.

# 2) Cassa vincolata ed anticipazione di tesoreria anno 2022 (Sez. II -Gestione finanziaria).

In sede istruttoria, da BDAP, si è rilevato che l'Ente ha accertato sul Titolo 7 delle Entrate -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere- euro 130.000,00, riscossi euro 40.510,24, con un residuo attivo al 31/12 pari ad euro 89.489,76, ha impegnato sul Titolo 5 Uscite -Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere- euro 130.000,00, pagati euro 40.510,24, con un residui passivo al 31/12 pari ad euro 89.489,76.

È stato richiesto di precisare per quale motivo è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, seppur per breve periodo, nonché per quale motivo sono stati mantenuti a residuo i relativi importi di euro 89.489,76 in entrata ed uscita.

In relazione a tale ultimo punto non è stato indicato per quale motivo sono stati mantenuti i residui in entrata ed in uscita. Voglia altresì l'Ente indicare se ha provveduto a restituire l'anticipazione nel 2023 e le contabilizzazioni effettuate rispetto ai residui presenti nel 2022.

## 3) Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed Altri Accantonamenti anno 2021 e 2022 (Sez. II -Gestione finanziaria).

In sede istruttoria è stata rilevata una sottostima del FCDE sia per l'anno 2021 che 2022.

È stato richiesto all'Ente di fornire, per ciascun anno, il prospetto di calcolo del FCDE, con la dimostrazione applicazione del complemento a 100 della media degli incassi; si invitava inoltre a fornire un dettaglio degli eventuali residui non considerati nel relativo conteggio.

Si richiede di precisare quali siano i residui non considerati al fine del conteggio del FCDE sia per l'anno 2021 che 2022, atteso che dal prospetto di calcolo del FCDE risultano residui del Titolo 3 non inclusi.

È stato rilevato altresì che le insussistenze delle entrate anno 2021 sono pari ad euro 139.984,53 (di cui Titolo 1 euro 104.419,21 e Titolo 3 euro 27.730,54); le insussistenze delle entrate anno 2022 sono pari ad euro 65.724,40 (Titolo 1 euro 38.046,33, Titolo 3 euro 2.557,22).

Si invitava a trasmettere un dettaglio dei residui attivi oggetto di stralcio nel 2021 e nel 2022 relativamente al Titolo 1 e 3 e le motivazioni della cancellazione.

L'Ente ha trasmesso una serie di relazioni dei singoli Responsabili dei servizi dalle quali non si evince quali siano state le cause della cancellazione e le iniziative intraprese prima di procedere alla relativa cancellazione. Voglia l'Ente meglio precisare per ogni singola voce sia in relazione all'esercizio 2021 che per il 2022.

Per quanto riguarda il mancato accantonamento del Fondo garanzia debiti commerciali nel rendiconto 2021 e 2022 si rammenta che ai fini dell'accantonamento



del Fondo Garanzia Debiti commerciali, l'art. 1, comma 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede che:

"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione [...]."

Ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali bisogna quindi verificare se:

- 1) il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- 2) se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La documentazione tramessa ed i riferimenti forniti non consentono di verificare il rispetto di questi due parametri. Non è chiaro perché sia stata inviata la deliberazione assunta nel 2023 atteso che tale atto dovrebbe riferirsi all'accantonamento per l'esercizio 2023, e non al rendiconto 2021 e 2022 oggetto di esame.

Si richiede di indicare le verifiche effettuate rispetto a quanto indicato nei punti 1) e 2) per escludere l'accantonamento del FGDC per l'anno 2021 e l'anno 2022.

